

**CONVENZIONE TRA
L'ORDINE DEI FARMACISTI DI FIRENZE
E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA
PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO
DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
IN FARMACIA E IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO
DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI FARMACISTA.**

tra

L'Ordine dei Farmacisti di Firenze, in seguito indicato come "Ordine", rappresentato dal Presidente, Dott. Andrea Carmagnini,

e

L'Università degli Studi di Firenze, di seguito "Università" con sede in Firenze, piazza San Marco 4, C.F. IT09127680480 - rappresentata dal Prorettore Vicario Prof. Andrea Arnone, nato a Firenze il 12 febbraio 1958, domiciliato per la carica presso l'Università;

PREMESSO

1. Che in riferimento a quanto previsto dall'articolo 33 quinto comma¹ della Costituzione della Repubblica Italiana secondo cui per accedere all'esercizio della professione sia il laureato in Farmacia che il laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche devono conseguire attraverso l'apposito esame di Stato l'abilitazione all'esercizio della professione.
2. Che l'articolo 100 del Testo Unico delle leggi Sanitarie (REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni) dispone che "*Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice, o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni*".
3. Che in riferimento all'articolo n. 348 del Codice Penale, l'esercizio di un'attività professionale, in assenza del relativo titolo di abilitazione e dell'iscrizione all'albo, configura il reato di esercizio abusivo della professione.
4. Quanto disposto dalla legge 8 dicembre 1958 n. 1378 e dal relativo regolamento d'attuazione approvato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 9 Settembre 1957 e successive modificazioni in materia di esame di abilitazione per farmacisti.
5. Quanto disposto dalla DIRETTIVA 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ed in particolare la Sezione 7 – Farmacista che dispone in merito al tirocinio pratico (durante o al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una Farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo).
6. Che l'Ordine ha fra i suoi scopi programmatici quello di far conoscere le peculiarità operative della disciplina e che, condividendo l'orientamento sopra esposto, auspica che

ogni studente abbia la possibilità di completare la propria preparazione con una esperienza diretta sul territorio.

7. Che le esigenze sopra indicate possono essere soddisfatte attraverso un rapporto di collaborazione tra la Scuola e l'Ordine.

8. Che i farmacisti titolari di strutture pubbliche o private sono soggetti agli obblighi dettati dal D.Lgs_ 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro";

9. Che l'Ordine della Provincia di Firenze ha ottenuto delega formale dagli altri Ordini della Toscana alla gestione dell'elenco delle Farmacie autorizzate secondo le modalità previste dalla presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

La Scuola di Scienze della Salute Umana dell'Università degli Studi di Firenze e l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze con la presente convenzione si propongono di organizzare congiuntamente parte dell'attività formativa professionalizzante degli studenti dei Corsi di Studio di cui al presente atto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa relativa all'esame di stato richiamata in premesse.

Si dà atto che il tirocinio valido ai fini dell'abilitazione comporta un impegno non inferiore a sei mesi e deve essere svolto presso una Farmacia aperta al pubblico, o in una Farmacia ospedaliera nell'ambito del Dipartimento del Farmaco dell'Azienda USL Toscana Centroⁱⁱ sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU. Si dà atto altresì che, ai sensi della nota MIUR prot. n. 570 dell'11 marzo 2011 in conformità all'art. 44, comma 2, lett. b della Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, un CFU è pari a 30 ore.

Si dà atto altresì che gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell'Università di Firenze possono svolgere il tirocinio anche presso Farmacie di altre Regioni, a condizione che sia sottoscritta tra Università e l'Ordine di appartenenza della Farmacia apposita convenzione.

Art. 3

L'attività formativa di cui all'art. 2 consiste in un periodo di frequenza presso idonee strutture ai fini dell'esame di abilitazione alla professione di Farmacista.

Art. 4

Per l'attuazione e realizzazione delle attività formative è istituita una Commissione Ordine - Scuola composta da 5 membri, di cui:

- 2 nominati dal Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana su proposta dei Consigli dei Corsi di Laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
- 3 nominati dal Consiglio dell'Ordine.

La Commissione nella sua prima riunione elegge il Presidente e nomina tra i propri membri il Segretario; al Segretario compete la convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo Ordine del Giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di almeno 4 membri. La Commissione dura in carica cinque anni. La Commissione ha sede presso l'Ordine che ne cura la gestione ed il supporto amministrativo.

Le adunanze sono valide se tutti gli aventi diritto a partecipare sono stati regolarmente convocati e se vi intervengono almeno la metà più uno degli aventi diritto. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

La Commissione:

- valuta le domande delle Farmacie che richiedono l'accreditamento come sede di tirocinio e rilascia le autorizzazioni. La valutazione verterà sui seguenti elementi:
 - disponibilità di tutor per i periodi di frequenza pratica;
 - adeguatezza delle strutture abilitate allo svolgimento del tirocinio professionale;
- verifica e aggiorna semestralmente l'elenco delle Farmacie accreditate;
- definisce le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti;
- esprime giudizio finale sul tirocinio, sulla base della relazione del tutor, e lo invia ai competenti uffici della Scuola di Scienze della Salute Umana per gli atti di competenza;
- cura l'organizzazione di attività seminariali durante il corso di studi;
- autorizza lo svolgimento del tirocinio presso una Farmacia appartenente ad un altro Ordine.

I Consigli di Corso di Laurea di cui al presente atto e l'Ordine dei Farmacisti possono congiuntamente delegare alla Commissione, con riferimento agli argomenti sui quali la Commissione ha potere propositivo, compiti esecutivi o di attuazione.

Art. 5

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Durante il suo svolgimento l'attività di formazione è sotto la responsabilità dei tutor. Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, come definite all'art. 4 del Regolamento per il Tirocinio professionale, allegato alla presente convenzione, relativo alle **modalità di svolgimento del tirocinio**, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività di studio;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, il tutor stesso potrà, previa preventiva informazione alla Commissione, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Gli studenti, per poter iniziare il tirocinio, devono risultare in regola con quanto disposto dai Regolamenti dei Corsi di Studio per quanto concerne tempi e propedeuticità e gli “obblighi di formazione con formazione e addestramento” (di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008) e la “sorveglianza sanitaria” (di cui all’art. 41). L’organizzazione dei corsi di formazione e delle visite di sorveglianza e la relativa verifica è in capo all’Università senza alcun onere per l’Ordine.

Art. 6

L'Ordine garantisce che le strutture nelle quali ha sede l'attività formativa rispettino i requisiti imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche in considerazione delle specificità concordate in materia di requisiti tecnici e metodologici previsti dal Regolamento, allegato al presente atto.

Le strutture ospitanti devono essere in possesso del **Documento di Valutazione del Rischio** da rendere disponibile, in visione, al Servizio Prevenzione dell’Università e da presentare in sede di accreditamento.

L'Università garantisce la copertura assicurativa degli studenti e dei tirocinanti per la responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito delle attività formative di cui alla presente convenzione.

Gli studenti durante le attività di tirocinio sono assicurati dalla polizza infortuni cumulativa stipulata dall’Università. Si dà atto che per infortunio si intende ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli studenti durante lo svolgimento di attività istituzionali, compreso il rischio in itinere, che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente.

L’università, prima dell’avvio del tirocinio, provvede alla comunicazione all’INAIL del periodo di svolgimento dello stesso.

In caso di infortunio o altro sinistro durante lo svolgimento del tirocinio il tutor si impegna a darne comunicazione al competente ufficio della Scuola entro 24ore.

Art. 7

L'Ordine, con il contributo di Federfarma, garantisce una corresponsione economica per l’attività di laboratorio prevista dalla programmazione delle prove dell'Esame di Stato con una quota annua pari a 8.400 euro. Tale quota è determinata sul numero medio annuo dei candidati, pari a 120 unità, per un costo medio stimato di 70 euro ciascuno, per oneri sostenuti dal Dipartimento responsabile dei laboratori in cui viene svolto l’Esame di stato (allo stato attuale il Dipartimento di NEUROFARBA), per il materiale dedicato (vetreria e reagenti) e di strumentazioni. Il Dipartimento in oggetto è responsabile della gestione dei laboratori e della loro sicurezza ai fini del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Tale contributo verrà erogato dall'Ordine dei Farmacisti a favore del Dipartimento e dovrà presentare come causale "contributo esame di stato in Farmacia". Il versamento sarà da effettuarsi nei termini indicati dal Dipartimento interessato. **Resta fermo che ogni rapporto con Federfarma è in capo all'Ordine che resta unico responsabile del versamento di quanto previsto al comma 1.**

Gli studenti che svolgono attività di laboratorio nell'ambito dell'esame di stato non sono assicurati dall'Università per infortuni; possono altresì aderire alla polizza infortuni ad adesione volontaria offerta dall'Università.

Art. 8

L'Università si impegna a garantire il supporto organizzativo e di segreteria, la riproduzione del materiale didattico eventualmente necessario, nonché a mettere a disposizione aule ed attrezzature per le attività richieste per l'esame di stato nonché eventuali seminari di approfondimento.

Art.9

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Essa non dà luogo a tacito rinnovo e può essere rinnovata alla scadenza con atto espresso delle parti.

Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione mediante preavviso di tre mesi inviato a mezzo pec.

Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantito il compimento delle attività in corso.

La presente Convenzione ed il Regolamento di Tirocinio Professionale, allegato parte integrante della stessa, si applica a decorrere dall'a.a. 2020/21 i cui primi tirocini saranno attivati dal mese di giugno 2021. I tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere portati a termine secondo il regolamento precedente.

Ai fini della presente convenzione si utilizzano i seguenti indirizzi:

- Scuola di Scienze della Salute Umana - PEC: saluteumana@pec.unifi.it
- Ordine dei farmacisti di Firenze e provincia - PEC: ordinefarmacistifi@pec.fofi.it.

Firenze,

Per l'Ordine dei Farmacisti

IL PRESIDENTE, Dott. Andrea Carmagnini

Per l'Università degli Studi di Firenze

Il Prorettore Vicario Prof. Andrea Arnone

ALLEGATO

Regolamento per il Tirocinio Professionale

Il presente Regolamento disciplina **le modalità operative di svolgimento** nelle Farmacie di pertinenza dell'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Firenze del Tirocinio previsto dal vigente Ordinamento Didattico Nazionale.

Articolo 1: Definizioni

Ai fini del presente regolamento si devono intendere per:

1. Convenzione: l'accordo tra Ordine dei Farmacisti della provincia di Firenze e l'Università di Firenze - Scuola di Scienze della Salute Umana **di cui il presente regolamento costituisce allegato parte integrante;**

2. Tirocinio: quello previsto dall'Ordinamento Didattico Nazionale vigente per gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF);

- **Farmacia autorizzata al tirocinio:** la Farmacia accreditata per lo svolgimento del tirocinio secondo le procedure previste dal presente regolamento;
- **Tirocinante:** lo studente in Farmacia o CTF che svolge il tirocinio presso di una delle Farmacie autorizzate;
- **Responsabile della Farmacia:** il titolare o il direttore nel caso di Farmacia aperta al pubblico o il responsabile della Farmacia Ospedaliera;
- **Tutor:** il farmacista della Farmacia autorizzata o della Farmacia ospedaliera che ha la responsabilità di seguire e assistere il tirocinante nel corso del tirocinio, garantendo il rispetto delle procedure previste dal presente regolamento e la loro corretta attuazione;
- **Ordine:** l'Ordine provinciale dei Farmacisti di Firenze;
- **Scuola:** la Scuola di Scienze della Salute Umana dell'Università degli Studi di Firenze.

Articolo 2: Farmacia autorizzata

Per acquisire l'autorizzazione il responsabile della Farmacia deve presentare apposita domanda in carta semplice indirizzata alla Commissione Ordine - Scuola prevista dalla Convenzione nella quale deve indicare:

- ragione sociale della Farmacia;
- nome e cognome del responsabile;
- l'indirizzo della Farmacia;
- la superficie complessiva dei locali, specificando in particolare le dimensioni dell'Area destinata alle preparazioni galeniche e le relative attrezzature presenti;

- l'organico della Farmacia;
- il numero massimo di tirocinanti che ritiene di poter accogliere;
- il nominativo del tutor previsto;

Dovrà altresì essere presentata la copia del frontespizio del DVR.

Nella domanda dovrà essere fatta esplicita dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento e di sottoscriverne integralmente i contenuti.

Qualora una Farmacia autorizzata rifiuti, senza fondati motivi, di accogliere i tirocinanti nel numero previsto nell'autorizzazione, la Commissione **procede alla revoca** dell'autorizzazione stessa.

Possono presentare istanza, con le medesime procedure e condizioni, anche Farmacie di altre province della Toscana.

Articolo 3: Modalità di svolgimento del Tirocinio

Il tirocinio si svolge secondo le seguenti modalità.

Per il corso di laurea in Farmacia si svolge al V anno; lo studente deve aver preventivamente superato i seguenti esami:

Chimica farmaceutica e tossicologica I,

Farmacologia generale e farmacoterapia I,

Tecnologia farmaceutica e laboratorio di preparazioni galeniche.

Per il corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche il tirocinio può iniziare dalla fine dei corsi del secondo semestre del IV anno; lo studente deve aver preventivamente superato i seguenti esami:

Chimica Farmaceutica e Tossicologia I,

Farmacologia generale,

Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche.

Considerato che:

- il tirocinio valido ai fini dell'abilitazione comporta un impegno non inferiore a sei mesi;
- deve essere svolto presso una Farmacia aperta al pubblico, o in una Farmacia ospedaliera sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU;
- in conformità all'art. 44, comma 2, lett. b della Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, un CFU è pari a 30 ore;

- che per poter validamente frequentare il tirocinio è necessaria una formazione propedeutica, parte integrante dello stesso, determinante ai fini dell'acquisizione delle competenze richieste e che, per il loro consolidamento, è necessario un approfondimento personale;

Il tirocinio ha lo scopo di integrare la formazione universitaria dello studente con l'applicazione pratica delle conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:

1. deontologia professionale;
2. conduzione tecnico/amministrativa della Farmacia relativamente all'organizzazione ed allo svolgimento del Servizio Farmaceutico sulla base della vigente normativa sia nazionale sia regionale;
3. l'acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali con particolare riguardo agli stupefacenti;
4. la preparazione e la tariffazione dei preparati magistrali ed officinali; le prestazioni svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
5. l'informazione e l'educazione sanitaria finalizzate ad un corretto uso del farmaco e alta prevenzione;
 - utilizzo delle fonti di informazione disponibili nella Farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;
6. la gestione dei prodotti diversi dal farmaco ma a questo affini e in ogni caso con particolare valenza sanitaria;
7. elementi della gestione imprenditoriale della Farmacia;
8. l'impiego di sistemi informatici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali sia della gestione;
9. gestione degli scaduti con particolare riferimento ai farmaci scaduti e/o revocati.

Le competenze di cui ai punti precedenti sono acquisite anche tramite la partecipazione a **seminari organizzati** dall'Ordine dei Farmacisti, a garanzia di una omogenea erogazione dei contenuti ed il loro costante aggiornamento.

Il tirocinio sarà così articolato:

- un impegno in Farmacia in presenza, per un totale di 680 ore (non più di 8 ore al giorno);
- seminari per un totale di 220 ore. I seminari potranno essere erogati in presenza o in FAD.

Non è consentito affidare al tirocinante la dispensazione al pubblico dei farmaci in condizione di completa autonomia. L'eventuale danno derivante dall'inosservanza della presente norma è in capo al titolare della Farmacia ed al tutor ritenendosi l'Università e lo studente esonerati da tale responsabilità.

In caso di assenza dalla Farmacia nel periodo previsto, il tirocinante è tenuto ad avvertire preventivamente il responsabile del tirocinio. Il tirocinante deve indossare il camice bianco sul quale dovrà applicare un apposito cartellino di riconoscimento predisposto dall'Ordine che lo identifica al pubblico come tirocinante.

Seminari

Gli argomenti da svolgere si dividono in argomenti di base ed argomenti integrativi.

Gli argomenti di base sono erogati obbligatoriamente dall'Ordine e perciò saranno ripetuti ogni semestre.

I seminari integrativi saranno offerti secondo un calendario condiviso, non necessariamente negli stessi periodi; gli argomenti saranno proposti anche in funzione delle esigenze pratiche del settore e della rilevanza nonché dell'attualità degli argomenti.

Seminari di base

1. organizzazione sanitaria, Servizio Sanitario Italiano, rapporti con SSN, e relative convenzioni;
2. organizzazioni professionali, deontologia e tirocinio;
3. farmacovigilanza;
4. ispezioni in Farmacia eseguite dagli organi preposti alla vigilanza;
5. Servizio Farmaceutico Ospedaliero e Servizio Farmaceutico Territoriale nell'ambito ASL;
6. prodotti fitoterapici, omeopatici e dietetici.

Seminari integrativi

Sono da considerarsi integrativi n. 6 (sei) seminari su argomenti che saranno annualmente decisi dalla Commissione quali, a titolo d'esempio:

1. informazione ed educazione sanitaria;
2. gestione amministrativa e imprenditoriale della Farmacia;
3. pubblicità, informazione e documentazione del farmaco;
4. modelli comunicazionali;
5. applicazioni informatiche nella gestione della Farmacia;
6. marketing e merchandising;
7. Farmacia centro di servizi, Pharmaceutical Care (il Farmacista e l'informazione al paziente), analisi cliniche, CUP, diagnostici;
8. cosmetici;
9. interazione tra farmaci e tra farmaci e alimenti;

10. farmacoeconomia;
11. farmaci veterinari.

L'attuazione dei seminari sarà gestita dall'Ordine che provvederà ad incaricare esperti dei singoli settori senza alcun onere per l'Università. I seminari si svolgeranno presso locali forniti dall'Università.

L'Ordine fornirà il calendario dei seminari e dei relatori entro il 30 settembre per il primo semestre e entro il 31 dicembre per il secondo semestre.

Articolo 5: Domanda di Tirocinio

Lo studente che intende svolgere il Tirocinio deve presentare domanda ai competenti uffici della Scuola almeno due mesi prima della data d'inizio del tirocinio stesso, indicando la Farmacia scelta ed il periodo in cui svolgerà il tirocinio secondo format predisposti dalla Scuola e che dovranno prevedere la firma del tutor e del rappresentante legale della Farmacia.

Per poter iniziare il tirocinio lo studente deve essere in regola con gli obblighi in tema di sicurezza (visita e corso di formazione) ed aver superato gli esami propedeutici.

Articolo 6: Libretto del Tirocinio

L'Ordine predispone il libretto del Tirocinio, conforme al modello riportato nell'allegato 1, in cui sono registrate le ore di presenza in Farmacia, gli argomenti trattati e la pratica effettuata, opportunamente convalidate.

Il tirocinante dovrà riportare sul libretto la dovuta partecipazione ai dodici (12) seminari previsti opportunamente convalidata.

Terminato il periodo di Tirocinio, il tirocinante depositerà presso la Segreteria dell'Ordine il libretto, il questionario di valutazione finale di tirocinio da lui compilato e quello compilato dal Farmacista tutor.

La Segreteria lo trasmetterà alla Commissione, la quale, dopo opportuna verifica, lo invierà alla Segreteria Studenti ai fini dell'accreditamento

Articolo 7: Conflitto di interessi e incompatibilità

Per la natura formativa dell'istituto non è ammesso lo svolgimento di alcuna tipologia di tirocinio presso sedi di appartenenza di conviventi, parenti o affini del tirocinante fino al quarto grado, in analogia con quanto previsto dal Codice Etico dell'Ateneo.

E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Dipartimento del **Farmaco**

